

**SCHEMA DI CONVENZIONE****PER LA PARTECIPAZIONE DELLA REGIONE DEL VENETO A VINITALY 2020****TRA**

La **Regione del Veneto**, di seguito denominata “*Regione*” con sede a Venezia Dorsoduro 3901, codice fiscale 80007580279, rappresentata dal Direttore della Direzione Promozione Economica e Internazionalizzazione, nato a il (C.F.), il quale interviene al presente atto non per sé, ma in nome e per conto della Regione, presso la cui sede elegge domicilio ai sensi e per gli effetti del presente atto

E

La società **Veneto Innovazione S.p.a.**, in seguito denominata “*Società*”, con sede a Mestre (Venezia), in via Cà Marcello n. 67/D, codice fiscale C.F. 02568090274, rappresentata dal suo Amministratore Unico e legale rappresentante nato a il (C.F.)

PREMESSO CHE

- con deliberazione della Giunta regionale n. del è stata approvata la partecipazione della Regione del Veneto alla manifestazione fieristica “Vinitaly” che si terrà a presso il quartiere fieristico di Verona dal 19 al 22 aprile 2020 e alla manifestazione collaterale “Vinitaly and the City” che si terrà nel centro di Verona dal 17 al 20 aprile 2020;

- con il predetto provvedimento n. del è stato approvato l’affidamento a Veneto Innovazione S.p.a. della attività di supporto tecnico/organizzativo per la realizzazione dell’allestimento dello stand regionale a “Vinitaly 2020” nonché per l’acquisizione del servizio di catering e preparazione degli assaggi di tipicità enogastronomiche regionali e l’organizzazione delle degustazioni guidate di vini veneti a Denominazione di Origine che avranno luogo presso lo stand e per la partecipazione della Regione a “Vinitaly and the City 2020”.

Tutto ciò premesso le parti convengono quanto segue:

Articolo 1 - OGGETTO DELL’INCARICO

La Società si impegna a svolgere l’incarico di supporto tecnico/organizzativo per la partecipazione della Regione a “Vinitaly 2020” e “Vinitaly and the City 2020” e in particolare:

- l’allestimento dello stand a Vinitaly, le forniture audio/video e di cucina, la realizzazione della veste grafica, l’assistenza tecnica in fiera, il servizio hosting e di pulizia, per un importo di € 312.000,00 (IVA inclusa);
- l’organizzazione delle degustazioni guidate di vini veneti a Denominazione di Origine che avranno luogo all’interno dello stand regionale nel corso di tutta la durata di apertura al pubblico della manifestazione, che comprende le spese per il servizio sommelier, il coordinamento dei Consorzi



- di Tutela che presenteranno e forniranno i vini e il servizio di animazione e conduzione per un importo di €16.000,00 (IVA inclusa);
- l'acquisizione del servizio di catering e preparazione degli assaggi di tipicità enogastronomiche regionali presso lo stand per un importo di € 27.500,00 (IVA inclusa);
 - l'attività di organizzazione generale dell'evento per un importo di € 10.000,00 (IVA inclusa);
 - partecipazione a "Vinitaly and the City" per un importo di € 50.000,00 (IVA inclusa)

La Società in relazione alle procedure di affidamento di servizi/forniture dalla medesima autonomamente gestite, dovrà attenersi alla normativa statale vigente sugli appalti di servizi e forniture (D.Lgs n. 50/2016), oltre a quanto disposto nel proprio regolamento interno sugli acquisti in economia di beni/servizi (pubblicato nel sito istituzionale della Società).

Articolo 2 - DURATA

La durata della presente convenzione decorre dal momento della sua sottoscrizione e termina in data 30 giugno 2020.

Articolo 3 - PIANO FINANZIARIO E MODALITA' DI PAGAMENTO

A copertura delle spese necessarie per le attività oggetto della presente Convenzione, a favore della Società, è riconosciuto un importo totale massimo di € 415.500,00 (IVA e ogni altro onere incluso), determinato sulla base delle attività previste e sui costi sostenuti nelle precedenti edizioni e comprensivo delle spese di organizzazione e gestione.

La somma a carico della Regione di € 415.500,00 (IVA inclusa) sarà erogata a favore della Società secondo le seguenti modalità:

- € 370.600,00 (IVA inclusa) alla sottoscrizione della presente Convenzione per l'avvio delle attività;
- € 44.900,00 in tranches successive alla conclusione di ogni singola attività di cui all'articolo 1, verificata la corretta esecuzione delle prestazioni facenti capo alla Società.

I pagamenti degli importi avverranno a seguito di presentazione di regolare fattura nonché di relazione attestante le attività svolte.

Eventuali economie di spesa che si dovessero generare nell'espletamento delle procedure di affidamento, potranno essere utilizzate per acquisizioni di servizi migliorativi della presenza regionale alle due manifestazioni.

Qualora, alla data di scadenza della presente Convenzione, risultino non impiegati, parzialmente o nella loro totalità, gli stanziamenti liquidati alla Società, quest'ultima dovrà provvedere quanto prima al riaccredito delle somme residuali alla Regione; tali somme non potranno in nessun caso essere oggetto di forme di compensazione.

Articolo 4 - ATTIVITÀ DI VIGILANZA, DI INDIRIZZO E CONTROLLI

Le attività oggetto della presente Convenzione sono svolte dalla Società sotto la vigilanza della Direzione Promozione Economica e Internazionalizzazione, che adotterà idonei provvedimenti nel caso in cui si verificassero ritardi o inadempimenti.

La Direzione Promozione Economica e Internazionalizzazione si riserva la possibilità di effettuare delle verifiche volte ad accertare, anche tramite riscontri documentali, la corretta esecuzione delle prestazioni facenti capo alla Società.



Articolo 5 - RECESSO E INADEMPIMENTI

La Regione può recedere dalla presente convenzione per ragioni di interesse pubblico con un preavviso di almeno n. 30 (trenta) giorni, notificato alla Controparte tramite PEC, salvo riconoscimento alla Società del corrispettivo per il lavoro effettivamente svolto fino alla data del recesso.

La Regione si riserva peraltro la facoltà di verificare in ogni momento la corrispondenza della prestazione effettuata dalla Società con quanto pattuito o successivamente concordato. In caso di eventuali inadempienze troveranno applicazione le disposizioni contenute negli artt. 1453 e seguenti del Codice Civile.

Articolo 6 - DIVIETO DI CESSIONE DELLA CONVENZIONE

E' fatto espresso divieto alla Società di trasferire a terzi (in tutto o in parte) i diritti contemplati nella presente Convenzione, a pena di risoluzione della medesima.

Articolo 7 – RISERVATEZZA

Ai sensi e per gli effetti del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 e, in particolare, dell'art. 6 comma 1 lett. b), nonché del D.Lgs. n. 196/2003, come modificato dal D.Lgs. n. 101/2018, le Parti si danno reciprocamente atto, ed accettano, che i dati personali relativi a ciascuna di esse siano trattati per le finalità connesse all'esecuzione della presente Convenzione, anche con l'ausilio di mezzi elettronici, ovvero per finalità di informazione legate ai servizi, ovvero ancora per dare esecuzione agli obblighi previsti dalla normativa vigente o dalle Autorità competenti.

Ai fini sopra evidenziati, le Parti precisano che l'acquisizione dei rispettivi dati personali è considerata dalle stesse quale presupposto indispensabile per l'esecuzione della presente Convenzione, in conformità a quanto disposto dalla normativa sopracitata.

La Società s'impegna altresì a far rispettare al proprio personale e ai suoi eventuali consulenti o collaboratori esterni le disposizioni sulla riservatezza di cui al presente articolo.

La Società non potrà utilizzare per sé, né fornire a terzi, dati relativi all'attività oggetto della prestazione o pubblicare in maniera anche parziale i contenuti degli stessi, senza preventiva autorizzazione della Regione.

Articolo 8 - RESPONSABILITA' E OBBLIGHI

La Società solleva la Regione da qualsiasi responsabilità e oneri inerenti l'assicurazione e la gestione delle risorse umane direttamente alle proprie dipendenze ed occupate nelle attività previste dalla presente Convenzione.

La Società si impegna, in particolare, a osservare le norme vigenti in materia di segreto d'ufficio, segreto statistico e tutela delle persone e di altri soggetti in merito al trattamento dei dati personali nonché al rispetto delle direttive contenute nella deliberazione della Giunta Regionale n. 2951 del 14/12/2010 "*Direttive alle società partecipate dalla Regione Veneto per la razionalizzazione delle risorse e il contenimento dei costi di gestione, nonché di adeguamento degli assetti societari*", così come integrata dalla deliberazione n. 258 del 05/03/2013, con particolare riferimento a quelle (lett. A) in materia di affidamento di lavori, forniture e servizi ed a quelle (lett. C) in materia di personale dipendente.

La Società risponderà altresì di eventuali danni arrecati a persone o cose facenti capo all'Amministrazione Regionale o a terzi dal personale a disposizione.



Articolo 9 - REGISTRAZIONE DELLA CONVENZIONE

Le Parti danno atto che il compenso oggetto della presente Convenzione è soggetto a IVA e convengono che la stessa sia oggetto di registrazione solo ed esclusivamente in caso d'uso, con tutte le spese a carico del richiedente, ai sensi dell'art. 5, 2° comma, del D.P.R. n. 131/1986. Le spese di bollo della presente Convenzione sono a carico della Società.

Articolo 10 - FORO COMPETENTE

Per ogni controversia che dovesse insorgere tra le Parti relativamente agli obblighi contenuti nella presente Convenzione, le Parti riconoscono competente - come unico ed esclusivo - il Foro di Venezia.

Articolo 11 - NORMA DI RINVIO

La presente Convenzione è composta da numero 4 pagine e da n. 11 articoli. Per quanto non espressamente previsto dalla presente Convenzione, si fa rinvio a quanto previsto in materia dalla vigente normativa comunitaria e nazionale.

Letto, confermato e sottoscritto.

La presente Convenzione, a pena di nullità, è sottoscritta con firma digitale, ai sensi dell'articolo 24 del decreto legislativo n. 82 del 07/03/2005.

Per la Regione del Veneto
Il Direttore della Direzione Promozione
Economica e Internazionalizzazione

Per Veneto Innovazione S.p.A.
L'Amministratore Unico e
Legale rappresentante

